



COMUNE DI VICENZA
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO

OGGETTO: limitazione della circolazione veicolare per la prevenzione e riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera urbana della Città di Vicenza nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 – PROROGA ORDINANZA PGN 142595/2020 del 25 settembre 2020.

IL SINDACO

Premesso che:

con l'ordinanza PGN 142595/2020 del 25 settembre 2020 si disponevano le limitazioni alla circolazione veicolare, coerentemente con l'indirizzo regionale di attuazione dell'Accordo di Bacino Padano, rinviando l'entrata in vigore del blocco alla circolazione dei veicoli euro 4 alimentati a gasolio già dal livello di allerta 0 "verde", in considerazione delle attuali difficoltà sul trasporto pubblico locale causate dalla pandemia da COVID-19.

Il provvedimento manteneva per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 le medesime prescrizioni previste per le precedenti stagioni 2018-2019 e 2019-2020, con sospensione delle limitazioni alla circolazione veicolare dal 21 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 in occasione delle festività natalizie e, in continuità con le stesse, dal 1° gennaio 2021 all'8 gennaio 2021. A tali limitazioni si era deciso di applicare le medesime deroghe disposte per la passata stagione invernale.

Con la Decisione n.416 del 23 dicembre 2020 la Giunta Comunale, prendendo atto del perdurare delle difficoltà dovute alla pandemia COVID-19 e delle linee di indirizzo condivise con la Regione Veneto e gli altri comuni capoluogo, ritiene opportuno prorogare l'entrata in vigore delle limitazioni alla circolazione delle vetture euro 4 diesel dal livello di allerta 0 "verde" al 1° ottobre 2021, mantenendo per il periodo 1° gennaio al 31 marzo 2021 le attuali restrizioni alla circolazione e relative deroghe.

Visti:

- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 *"Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- Gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n.285 *"Nuovo codice della strada"* e relativo Regolamento;
- La Circolare del Ministero dell'Ambiente del 30 giugno 1999, n.2708/99/SIAR *"Attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21 aprile 1999, n.163 per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione"* ;

- La delibera di Giunta Regionale del 26 novembre 2004, n.3748, avente per oggetto “*I veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico sono esonerati da qualsiasi restrizione della circolazione*” e la successiva delibera di Giunta Regionale dell’11 aprile 2006, n. 963 che modifica il punto 2) della precedente delibera per cui “*i veicoli d’epoca e d’interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.Lgs 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale*”;
- La delibera di Giunta Regionale del 17 ottobre 2006, n.3195 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale basata sulla densità emissiva di ciascun Comune, per cui il Comune di Vicenza, con densità emissiva di inquinanti superiore a 20 t/a per Km², è classificato “A1 Agglomerato”, classificazione confermata anche da successiva revisione della zonizzazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 155/2010;
- Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera PRTRA approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n.90 del 18 aprile 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n.44 del 10 maggio 2016;
- La deliberazione di Giunta Regionale n.836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”
- Il verbale del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) del 6 settembre 2018 pervenuto in data 25/9/2018 reg. PGN 142141/2018;
- La deliberazione di Giunta Comunale n.141 del 26/9/2018 PGN 139971 con cui si approva l’adozione delle misure previste dall’accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano, incaricando il Direttore del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio a dare esecuzione alla deliberazione;
- Il verbale del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) prot. n.364753 del 14/9/2020, pervenuto in data 14/9/2020, reg. PGN 135053;
- L’art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n.33 “*Norme per la tutela dell’ambiente*” e successive modificazioni e integrazioni;
- La delibera di Giunta Comunale n.115 del 23/9/2020, che prevede la sospensione dell’efficacia del presente provvedimento nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 8 gennaio 2021, con revoca della sospensione nel caso di raggiungimento del livello di criticità 2 (livello rosso);
- L’art. 50, c.10, e l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;
- la decisione di Giunta n.416 del 23/12/2020 “proroga limitazione alla circolazione per le autovetture e i veicoli commerciali diesel euro 4 già dal livello di allerta 0 “verde”.

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l’introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali

ORDINA

LA PROROGA DI TUTTE LE MISURE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE CONTENUTE NELL’ORDINANZA PGN 142595/2020 CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2021 AL 31 MARZO 2021, FATTO SALVA LA SOSPENSIONE DELLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PREVISTE PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 8 GENNAIO 2021 IN CONTINUITÀ CON LE FESTIVITÀ NATALIZIE

RESTANO ALTRESÌ VALIDI E NON SOGGETTI A SOSPENSIONE, CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2021 AL 31 MARZO 2021 IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, I DIVIETI E GLI

OBBLIGHI ELENCATI NEL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO ORDINATORIO, DISPOSTI IN SINTONIA CON LA LEGISLAZIONE NAZIONALE VIGENTE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Costituiscono eccezioni e sono quindi esclusi dalle limitazioni imposte dal presente provvedimento tutte le fattispecie già elencate nell'ordinanza PGN 142595/2020.

Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76, comma 1 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

Chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative e penali già elencate nel precedente provvedimento ordinatorio PGN 142595/2020 del 25 settembre 2020, come modificato con provvedimento PGN 149756/2020 dell'8 ottobre 2020.

MANDA:

- a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- al Comando Polizia Locale per quanto di competenza;
- al Settore Mobilità; all'Ufficio Stampa per i provvedimenti di rispettiva competenza;
- all'Azienda AIM Vicenza SpA, anche per l'inserimento degli avvisi sui pannelli a messaggio variabile;
- alla Società Vicentina Trasporti Srl;
- alla Direzione Generale dell'ULSS n. 8 Berica;
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza
- al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza;
- al Prefetto, al Questore, ai Comandanti delle Forze di polizia di Vicenza, al Comandante dei Vigili del Fuoco di Vicenza;
- alla CO.TA.VI., al S.U.E.M. di Vicenza, per opportuna conoscenza;
- ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Vicenza classificati in Zona "A1 Agglomerato": Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Bolzano Vicentino, Brendola, Caldogno, Chiampo, Costabissara, Creazzo, Dueville, Longare, Lonigo; Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Quinto Vicentino, Sovizzo, Sarego, Torri di Quartesolo; Zermeghedo, Vicenza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Ambiente, Energia, Territorio avv. Gianluigi Carrucci, Palazzo degli Uffici, Piazza Biade.

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SINDACO
Francesco Rucco